

CODICE DI PROCEDURA CIVILE

Libro III - Del processo di esecuzione
Titolo II - Dell'espropriazione forzata

Art. 604 Disposizioni particolari

Il pignoramento e in genere gli atti d'espropriazione si compiono nei confronti del terzo, al quale si applicano tutte le disposizioni relative al debitore, tranne il divieto di cui all'[articolo 579](#) primo comma.

Ogni volta che a norma dei capi precedenti deve essere sentito il debitore, è sentito anche il terzo.